

Alloggiamento – installazione targa di immatricolazione su veicoli a due e tre ruote.

La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa. Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.

Modalità di installazione delle targhe:

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

A). posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

B). posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

C). posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

D). posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più 1,20 m;

E). altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m

F). condizioni geometriche di visibilità la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un

angolo di 15° verso il basso);

G). determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà vetroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.

Amnesso che vengano rispettati i vincoli stabiliti dai punti A,B,C,D,E,F,G dettagliati nell'articolo D.P.R. 16.12.1992. n.495. di seguito riportato, non può essere applicato l'art.78 del codice della strada in quanto il sistema portatarga non costituisce parte strutturale del telaio. Per le parti strutturali veicolo, quindi tutte le parti dove vi riportato un codice di omologazione come telaio, motore, viene identificata la corrispondenza nella carta di circolazione del veicolo. Questo articolo non deve tuttavia costituire giustificazione su cui avvalersi se non vengono rispettati tali criteri di montaggio stabiliti sopra. Art. 259 (D.P.R. 16.12.1992. n.495 – regolamento al nuovo codice della strada) (Art.100 Codice della strada)

Un parere del direttore generale della Motorizzazione chiarisce che il portatarga non rientra fra le caratteristiche costruttive dei veicoli. Dunque è possibile adottarne anche uno non originale

Nessun problema per chi sostituisce il portatarga della propria moto. Lo ribadisce il direttore generale della Motorizzazione Civile, Maurizio Vitelli, con una lettera al corpo della Polizia Locale di Jesolo.

C'erano stati molti verbali in zona, proprio per l'uso di porta targa non originali, e della cosa ha finito per occuparsi l'Assobike, l'Associazione delle aziende produttrici di ricambi aftermarket, che è riuscita a ottenere questo chiarimento dal dirigente della sede centrale. Dunque Vitelli ha chiarito che il portatarga non rientra fra i componenti cui fa riferimento l'art. 78 del Codice: "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".

La spiegazione è molto tecnica. Per rientrare nell'art. 78, un componente, oltre a essere indicato nel Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada, deve essere anche individuato con un provvedimento della Motorizzazione. E non risultano provvedimenti relativi al portatarga.

"Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".

E continua: "Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".

Dunque la sostituzione di tale componente con altri commerciali è concessa; ferme restando alcune caratteristiche dimensionali di base e, soprattutto, il tetto massimo di 30° per l'inclinazione sulla verticale.

quindi cambiare il portatarga è consentito e non richiede né certificati di approvazione né visite di prova.. **NON E' SANZIONABILE**

l'alloggiamento della targa(cioè il luogo dove è posizionata) può essere modificato ma..bisogna rispettare i criteri dettati dall'art. 259 del regolamento di esecuzione del CDS che cita

Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

- a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
- b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
- c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
- d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
- e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
- f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
- g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.

ecco il prospetto delle più probabili infrazioni relative alla targa

1) circolare senza targa - art. 100 c.2,11 e 15

€80 e fermi amm.vo per 3 mesi

2)targa non rifrangente at. 100 c.5.e.13

€24 e ritiro della targa con fermo del veicolo sino a che non sarà munio di targa rifrangente

3) installazione irregolare di targa art. 100 c. 9,11, e 15

€80 e fermi amm.vo per 3 mesi

4) distintivi ,iscrizioni e siglie vietate che generano confusione nella identificazione del veicolo

€24 se il distintivo ecc.. non è facilmente asportabile ritiro della targa e fermo amministrativo sino a che (vedi punto 2)

5) circolazione con targa non propria o contraffatta art. 100 c.12 e 15

sanzione da €1842 a €7369 - la cifra la dettrmina il Prefetto

fermo amministrativo per 3 mesi

targa non propria - targa originale di altro veicolo

taga contraffatta - riproduzione d targa vera di altro veicolo

6) falsificazione alterazione, manomissione di targa art. 100 c. 14 e art.482 CP (falsità materiale commessa da privato)

REATO - sequestro targa per confisca

l'art. si riferisce a chi realizza targhe

7) Uso di targhe false, manomesse, alterate art. 100 c. 14 e art. 489 CP (uso di atto falso)

REATO sequestro targa e motociclo per confisca

L'art. 259 Regolamento di Attuazione Modalità di installazione delle targhe del D.P.R. 495/92(Regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada) prevede che si possa sostituire il portatarga, ma ci sono delle norme che esso deve rispettare al fine di rientrare nelle specifiche che il codice richiede. Vediamo quali sono:

Poche, ma importanti regole

- Il materiale con cui deve essere realizzato il portatarga non deve essere riflettente, così come le viti che tengono fissata la targa
- Può essere installato a patto che non occupi più di 3mm di porzione della targa
- Il catadiottro inferiore deve essere sempre presente e perpendicolare al terreno
- Luce targa ben presente

Il posizionamento questo a volte trascurato, eppure decisivo se si viene fermati ad un posto di blocco

Anche qui, come ovvio, ci sono delle norme a cui prestare massima attenzione. Al fine di rendere il veicolo immediatamente identificabile l'art. 259 detta le specifiche da seguire. La targa deve essere sempre disposta in posizione mediana rispetto al telaio della moto e a una certa inclinazione che varia a seconda dell'altezza a cui è montata:

- Se la targa è posta al di sopra di 1,20m dal terreno questa può essere inclinata di 15° inclinata verso il basso.
- Se posta sotto l'1,20m, l'inclinazione sarà di massimo 30° con lettere rivolte verso l'alto.
- L'altezza minima da rispettare non potrà essere comunque inferiore ai 20cm dal suolo, prendendo come riferimento il bordo basso della targa. L'altezza massima invece non potrà superare i 2 m dal terreno.

Un'ultima accortezza. Se montiamo un portatarga regolabile, assicurarsi che le viti siano ben serrate e la targa risulti ben fissa al supporto. In caso contrario si incappa nell'inevitabile sanzione.